



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*" - Parte Seconda;

**VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione d'impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO** in particolare l'articolo 23, comma 2, del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce che i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

**VISTI** in particolare l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 e ss.mm.ii. concernente "*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377*";



**VISTO** l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii. di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società Gonnosfanadiga Limited e acquisita al prot. n. 8311/DVA del 25 marzo 2014, relativa al *"Progetto di un impianto solare termodinamico da 55 MWe denominato "Gonosfanadiga" e opere connesse"*;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 21 marzo 2014 sui quotidiani *"Il Sole 24 Ore"* e *"La nuova Sardegna"*, e che è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito della documentazione integrativa prodotta dalla società Gonnosfanadiga Limited in data 23 febbraio 2015, 3 agosto 2015 e 31 marzo 2016 sui medesimi quotidiani *"Il Sole 24 Ore"* e *"La nuova Sardegna"*;

**PRESO ATTO** che la società Gonnosfanadiga ha attestato che la potenza termica dell'impianto solare termodinamico è pari a 417 MW termici e, pertanto, il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui al punto 2) *"Installazioni relative a centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW"* dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, per le quali è prevista, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello stesso, l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale del 25 marzo 2014, nonché tutte le integrazioni e i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

**PRESO ATTO** che il progetto consiste nella realizzazione di una centrale solare termodinamica della potenza elettrica lorda di 55 MWe (ovvero 417 MWt)



per la produzione di energia elettrica. La superficie lorda complessivamente interessata dall'impianto è di circa 227 ettari. Il progetto è localizzato nel territorio della Regione Sardegna, nei Comuni di Gonnosfanadiga e Villacidro in Provincia del Sud Sardegna. L'impianto utilizza la tecnologia con specchi parabolici lineari che inseguono la direzione del sole per focalizzare la radiazione solare su un tubo ricevitore, posizionato lungo il fuoco della parabola. L'energia solare assorbita è trasferita ad un fluido di lavoro che viene fatto scorrere all'interno del tubo ricevitore. Il Calore raccolto è utilizzato per la produzione di vapore, che a sua volta alimenta una turbina a vapore destinata alla produzione di energia elettrica. Il progetto prevede la realizzazione anche delle seguenti opere:

- allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua dell'acquedotto consortile;
- connessione elettrica in alta tensione;

**PRESO ATTO** che nel corso dell'istruttoria sono pervenute numerose osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che, unitamente alle controdeduzioni fornite dalla Società proponente, sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni n. 2320 del 3 marzo 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS in merito alla realizzazione del progetto, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITI** i pareri tecnici istruttori negativi n. 27771 del 12 novembre 2015, n. 8401 del 25 marzo 2016 e n. 3864 del 22 giugno 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in merito alla realizzazione del progetto, che allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante;

**ACQUISITI** i pareri negativi della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 22418 del 22 ottobre 2015 e prot. n. 11624 del 14 giugno 2016, in merito alla realizzazione del progetto che allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante;

**VISTA** la nota prot. 8321/GAB del 31 marzo 2017, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, preso atto del contrasto tra il parere negativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il parere positivo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attivazione della



procedura prevista dall'art. 5, comma 2, lettera c-bis), della Legge 23 agosto 1988, n. 400;

**ACQUISITA** la delibera assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 dicembre 2017, a conclusione dell'istruttoria della procedura prevista dall'art. 5, comma 2, lettera c-bis), della Legge 23 agosto 1988, n. 400, nella quale viene deliberato "che non sussistono le condizioni per la prosecuzione del procedimento autorizzatorio avviato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo al progetto di installazione di una centrale solare termodinamica della potenza di 55 MWe, denominata *Gonnosfanadiga*", proposto dalla società Gonnosfanadiga Limited; detta delibera, trasmessa con nota DICA 358 P-4.8.2.8 dell'8 gennaio 2018 e acquisita in pari data al prot. n. 266/DVA, è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che in forza del già citato art. 5, comma 2, lettera c-bis), della Legge 23 agosto 1988, n. 400, la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2017 non è produttiva di effetti *ex se*, ma occorre un conseguente recepimento nel provvedimento a cura dell'Autorità amministrativa istituzionalmente competente;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

## DECRETA

**giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo al "Progetto di un impianto solare termodinamico da 55 MWe denominato "Gonnosfanadiga" e opere connesse", presentato dalla società Gonnosfanadiga Limited.**

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Gonnosfanadiga Limited, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Provincia del Sud Sardegna, al Comune di Gonnosfanadiga, al Comune di Guspini, al Comune di Villacidro.

Sarà cura della Regione Autonoma della Sardegna comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della



tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente alla Delibera del Consiglio dei Ministri, al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ai pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e a quelli della Regione Autonoma della Sardegna, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE

